

Regolamento di servizio dell'esercito svizzero (RS 04)

Modifica del 19 novembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Il Regolamento di servizio dell'esercito svizzero del 22 giugno 1994¹ è modificato come segue:

N. 35 cpv. 6

⁶ All'inizio di ogni prestazione di servizio deve essere eseguito un controllo dell'identità.

N. 80a Obbligo di esibire un documento di legittimazione

Ai fini del controllo dell'identità, i militari devono certificare la propria identità all'inizio di ogni servizio mediante l'ordine di marcia, il libretto di servizio, la targhetta di riconoscimento e un documento di legittimazione ufficiale valido corredato di una fotografia (passaporto, carta d'identità o licenza di condurre).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

19 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 510.107.0**

